

Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e il Perù

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 2012²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del 21 settembre 2012³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

¹ RS **101**

² FF **2013** 361

³ RS ...; FF **2013** 375

